

# Centro Studi

## Consiglio Nazionale Ingegneri

**Analisi e commenti sul Disegno di Legge A.S. 1865**  
*“Disposizioni in materia di competenze  
professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei  
periti industriali con specializzazione di edilizia e  
dei periti industriali nelle classi di laurea L-7, L-17,  
L-21 e L-23”*



**Roma, aprile 2012**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Fabio Bonfà	Vicepresidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vicepresidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Segretario
Ing. Michele Lapenna	Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Gaetano Fede	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Hansjörg Letzner	Consigliere
Ing. iunior Anja Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

**Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114**

**Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048**

**[www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)**



**CENTRO STUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Ing. Luigi Ronsivalle	Presidente
Ing. Luigi Panzan	Vice Presidente
Ing. Fabrizio Ferracci	Consigliere Segretario
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Francesco Cardone	Consigliere
Ing. Giovanni Margiotta	Consigliere
Ing. Salvatore Noè	Consigliere
Ing. Maurizio Vicaretti	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

**Sede: Via Dora, 1 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800**

**[www.centrostudicni.it](http://www.centrostudicni.it)**

Il presente commento è stato predisposto da Lorenzo Passeri  
Mencucci e Massimiliano Pittau.

## INDICE

Premessa e sintesi	Pag.	1
1. I contenuti del DDL n. 1865 (A.S.)	“	5
2. Un falso sillogismo	“	11
3. L’abnorme ampliamento delle competenze in materia edilizia	“	20



## Premessa e sintesi

Il DDL n. 1865 (Atto Senato), intitolato “*Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21, L-23*”, ha per oggetto effettivo l’ampliamento delle competenze delle suddette categorie professionali nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica, anche in zona sismica, con uno specifico riferimento anche alla “*certificazione energetica*” degli edifici.

L’art. 6 del DDL 1865 individua i percorsi formativi mediante i quali geometri e geometri laureati, periti industriali con specializzazione in edilizia e periti industriali nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 potranno acquisire la “*capacità operativa*” necessaria all’espletamento delle nuove e più ampie competenze in materia di edilizia.

I percorsi formativi previsti si differenziano in relazione all’anzianità di iscrizione all’albo ed al possesso o meno del titolo di laurea da parte dei professionisti. In particolare ai geometri laureati ed ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 il riconoscimento delle competenze in edilizia di cui all’art. 2 del DDL 1865 è subordinato alla frequenza con profitto di “*un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia (...).*”

Lo stesso percorso formativo (per durata e materia di approfondimento) è previsto (comma 2) per i **geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia** con anzianità di iscrizione all’albo di **almeno dieci anni**.

Più lungo e articolato, infine, il percorso previsto per l’acquisizione delle competenze in edilizia, di cui all’articolo 2, comma 1 del DDL 1865, **per geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia** e anzianità di iscrizione all’albo di **inferiore a dieci anni**. Per questi professionisti, l’acquisizione delle competenze è subordinato alla frequenza, con profitto, di tre corsi di



aggiornamento professionale (tutti della durata di 120 ore), ciascuno dedicato all’approfondimento di un specifico argomento: rendimento energetico nell’edilizia; costruzioni pubbliche o private in zona sismica; valutazione ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale attinente all’ingegneria naturalistica, all’inquinamento acustico, alla bioedilizia ed della tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Nel nostro ordinamento (ma anche in quello degli altri paesi europei, ai sensi della Direttiva 36/2005), vige però un principio di “dualità” in forza del quale l’accesso alla professione è condizionato, oltre che dal possesso di uno specifico titolo di studio, anche dall’acquisizione di uno specifico titolo professionale (attraverso l’abilitazione e l’iscrizione all’albo professionale); **è quest’ultimo, e non il titolo formativo, ad attribuire la facoltà di esercitare le attività tipiche di una determinata professione.**

Se, poi, per l’appartenenza ad un determinato ordinamento professionale è sufficiente un diploma di istruzione secondaria, quest’ultimo potrà essere surrogato da un titolo formativo più elevato, così come consentito dall’art. 55 del DPR 328/2001. Ai fini del requisito formativo per l’accesso ad una professione, il possesso di un diploma di laurea “assorbe” il diploma di istruzione secondaria superiore.

I soggetti che si avvalgono di tale facoltà, però, non possono esercitare competenze aggiuntive e superiori rispetto a quelle attribuite come proprie dalla legge alla professione, cui il requisito “minimo” di accesso è il diploma secondario superiore. Né tantomeno, gli iscritti all’albo professionale il cui accesso è subordinato al solo possesso del diploma secondario superiore possono rivendicare competenze più complesse ed estese per il solo fatto di avere come “colleghi” soggetti in possesso di titolo di laurea.

È dunque necessario, affinché possa esercitarsi una determinata attività con i contenuti professionali tipici di quella di ingegnere e/o architetto, che il professionista sia in possesso di una formazione quanto meno di livello universitario.

Nel caso del DDL n. 1865 detta condizione manca, visto che vengono promiscuamente ed erroneamente equiparati le categorie dei



**geometri e periti edili** (in possesso di un livello di istruzione secondario superiore) nonché i **geometri laureati e periti laureati nelle discipline L-7, I-17, L-21, L23** (che potrebbero anche non essere in possesso del diploma di istruzione secondaria abilitante all’iscrizione all’albo dei geometri).

Proprio per le condizioni individuate dalla vigente disciplina normativa europea, le carenze formative dei geometri e periti industriali non possono essere integrate e poste alla pari con quelle dei professionisti in possesso di titolo di laurea attraverso “*corsi di aggiornamento professionale*” previsti dall’art. 6 (norme transitorie) del DDL 1865.

Incomprensibile, inoltre, che geometri laureati e periti industriali laureati siano posti sullo stesso piano dei geometri e periti industriali “*con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni*”. Di fatto, in questo modo, il DDL 1865 equipara l’anzianità di iscrizione all’albo ad un titolo accademico triennale.

I corsi di aggiornamento previsti sono, inoltre, inconferenti rispetto all’oggetto tipico delle attività di cui all’art. 2 del DDL 1865, che non è certamente limitato alla certificazione energetica in campo edilizio.

Del tutto inadeguato risulta essere anche il percorso integrativo previsto per i geometri e periti industriali non laureati, con iscrizione all’albo inferiore a 10 anni.

L’aspetto più problematico del DDL 1865 concerne, però, l’abnorme ampliamento delle competenze in materia di edilizia e di urbanistica che esso contempla per i geometri e periti industriali.

La previsione che rende possibile il passaggio dell’ambito di attività di geometri e periti industriali (siano essi in possesso o meno di titolo di laurea) dalla progettazione di “*modeste costruzioni*”, a quella di manufatti senza alcun limite di volumetria assentibile (fatti salvi i 5000 metri cubi, ma per i soli adeguamenti antisismici di complessi edilizi staticamente collegati) è chiaramente inadeguata a garantire la corrispondenza fra percorso formativo (sia pure integrato



da corsi di aggiornamento di natura anche non accademica e di assai breve durata) e competenze professionali.

Appena una citazione (tuttavia doverosa) in merito alla assoluta inadeguatezza delle previsioni relative all'estensione delle competenze dei geometri e dei periti industriali anche alla realizzazione di manufatti in zone sismiche. Le ragioni di sicurezza, in questi casi sicuramente prevalenti, impongono il coinvolgimento di figure specialistiche ed altamente qualificate.

Su questo aspetto ci si limita a citare il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (Assemblea Generale) n. 126/2009 del 24 luglio 2009. Secondo il supremo consesso tecnico dello Stato le professionali in zona sismica: “(...) *richiedono conoscenza avanzata delle discipline dell'ingegneria, strutturale e geotecnica, (la scienza e la tecnica delle costruzioni, la geotecnica, la dinamica, l'analisi matematica) che sono il fondamento delle valutazioni sulla rigidità, resistenza, regolarità, duttilità di modelli sismici lineari e non lineari, di comportamenti dissipativi e non dissipativi, sulla trascurabilità o meno degli effetti del secondo ordine, sulla impedenza dinamica, sulle aliquote delle azioni trasferite al terreno nel caso di fondazioni miste su pali dalla struttura di collegamento, ecc. (...)*”. In conclusione secondo il Consiglio superiore: “(...) ***allorché fra le azioni applicate è da considerare l'azione sismica – ma analoga considerazione vale per altre azioni di natura dinamica (vibrazione e urti), o per l'azione del vento non riconducibile a schemi di carico e possibilità di analisi espressi dalla normativa vigente, ovvero in presenza di cedimenti fondazionali – (...) l'Assemblea ritiene che le attività professionali relative a tali costruzioni debbano restare di esclusiva competenza degli ingegneri e architetti magistrali***”.



## 1. I contenuti del DDL n. 1865 (A.S.)

Il DDL n. 1865, d’iniziativa dei senatori Vicari, Battaglia, Carrara, Cuffaro e Palmizio, comunicato alla Presidenza del Senato il 10 novembre 2009 e assegnato in sede referente alla VIII Commissione *Ambiente e lavori pubblici* del Senato il 22 dicembre 2009, è intitolato “*Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21, L-23*”.

La *ratio* ispiratrice (secondo la relazione introduttiva) del disegno di legge 1865 è quella di porre fine alle controversie circa le competenze dei geometri e periti industriali in materia edilizia attraverso:

- la **chiarificazione** del concetto di “*modesta costruzione*”;
- il conseguente **ampliamento** delle competenze di geometri e periti industriali **reso necessario** dal rinnovato sistema di “*formazione scolastica ed universitaria*” e **possibile** grazie “*all’acquisizione di specifiche capacità di operare, ottenute attraverso la partecipazione, con profitto e prova finale, a corsi di formazione organizzati dalle categorie professionali, in accordo con le università e con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado*”.

Dalla lettura del testo traspare con immediatezza che l’oggetto dell’intervento non è l’organica riforma delle competenze delle categorie professionali in questione, ma il loro ampliamento nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica, con uno specifico riferimento anche alla “*certificazione energetica*” degli edifici.

Il DDL 1865 si compone di 7 articoli (si veda testo completo in allegato).

L’art. 1 del DDL ne descrive le finalità che sono quelle di disciplinare “*l’attività dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel campo degli*



*edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, il conglomerato cementizio semplice e armato, nonché in materia urbanistica e di arredo urbano”*. Va subito sottolineato che le classi di laurea indicate sono quelle determinate dal DM 270/2004, le quali differiscono da quella del DM 509/1999 cui fa riferimento il Dpr 328/2001. Più in particolare le classi di laurea L-17 e L-23 sono equiparate alla classe 4 del DM 509/1999, la classe L-21 è equiparata alla classe 7 del DM 509/1999 e la classe L-7 alla classe 8 del DM 509/1999. In sostanza le classi di laurea L-7, L-17, L-21, L-23 sono tutte quelle che consentono l’accesso al Collegio dei geometri (e l’acquisizione del titolo di geometra laureato) ma solo una parte (4 su un totale di 14) di quelle che consentono l’accesso al Collegio dei periti industriali (e l’acquisizione del titolo di perito laureato). L’ampliamento delle competenze previsto dal DDL 1865 vale, quindi, **per tutti i geometri e geometri laureati ma solo per una parte dei periti industriali** (quelli “*con specializzazione in edilizia*”) e **dei periti industriali laureati** (quelli in possesso della laurea nelle classi L-7, L-17, L-21, L-23).

L’art. 2 del DDL 1865 è finalizzato, di fatto, a sostituire il concetto “*assai incerto e troppo elastico*” di “*modesta costruzione*” che, ai sensi del vigente ordinamento, delimita le competenze professionali dei geometri e dei periti industriali nel settore dell’edilizia. Così si attribuiscono “*anche*” ai geometri, geometri laureati, periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 ed L-23 le competenze relative a:

- 1) il progetto architettonico e strutturale;
- 2) i calcoli statici, **con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria**, in conglomerato cementizio armato;



- 3) la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico ed amministrativo degli edifici di nuova costruzione;
- 4) l’ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione.

Tutte queste attività tecniche sono, poi, sottoposte ad una serie di limiti differenziati a seconda che riguardino interventi edilizi da realizzare in **zona sismica o meno**.

In particolare, nel caso l’intervento sia localizzato **in una zona non sismica** il manufatto potrà essere formato, al massimo, da “*non più di tre piani fuori terra oltre al piano seminterrato o interrato*”. In **zona sismica**, invece, il manufatto oggetto della prestazione professionale dovrà essere formato da “*non più di due piani fuori terra, oltre al piano semi-interrato o interrato*”. **Viene estesa** la competenza dei geometri e dei periti anche ai **progetti strutturali** di adeguamento antisismico di edifici e di complessi edilizi “*staticamente collegati*” di cubatura fuori terra **inferiore a metri cubi 5.000 (comma 1)**.

Oltre tale soglia, viene assegnata la competenza ai geometri e periti per la progettazione architettonica ed il (solo) collaudo amministrativo qualora i calcoli statici vengano svolti, su incarico del committente, da “*altro tecnico abilitato*”.

Precisa, il comma 5 dell’art. 2 che: “*Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili*”.

Il comma 4 assegna ai geometri e periti, “*su qualunque edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo*” le attività di contabilità lavori, manutenzione ordinaria, interventi igienico-sanitarie e funzionali, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia “*purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1 dell’art. 2 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico (..)*”.



Per il **collaudo statico** (comma 3) restano ferme le competenze previste dalla L. n. 1086 del 1971<sup>1</sup> come pure quelle relative agli interventi sugli edifici vincolati (3° comma dell’art.2).

Il successivo art. 3 interviene, invece, sulle competenze in materia urbanistica assegnando alle categorie professionali di cui sopra (**geometri, geometri laureati, periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 ed L-23**) la **redazione di piano di lottizzazione** entro il limite di superficie di un ettaro e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici se superiore a detta misura. È, altresì prevista l’attribuzione della competenza alla redazione del **piano di recupero** in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, purché riguardante edifici nei limiti dimensionali indicati dall’art. 2.

L’art 4 affida alle categorie di geometri e periti, come sopra specificate, ulteriori competenze professionali relative alla **direzione dei cantieri** “...anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l’estimo e l’amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali”.

L’art. 5, invece, salva espressamente le competenze professionali dei geometri e dei periti (come sopra individuati) delineate dai vigenti ordinamenti, in materia di **sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi**, valutazione d’impatto ambientale, in materia ambientale, in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento energetico degli edifici.

Il successivo art. 6, titolato (impropriamente) come “*norme transitorie*”, si preoccupa di individuare i percorsi formativi mediante i quali geometri e geometri laureati, periti industriali con specializzazione in edilizia e periti industriali nelle classi di laurea L-

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della L. n. 1086 del 1971: “*Tutte le opere di cui all’articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera*”.



7, L-17, L-21 e L-23 potranno acquisire la “*capacità operativa*” necessaria all’espletamento delle competenze in materia di edilizia così indicate dall’art. 2 del disegno di legge. I percorsi formativi previsti si differenziano in relazione all’anzianità di iscrizione all’albo ed al possesso o meno del titolo di laurea da parte dei professionisti.

In particolare (1° comma), ai **geometri laureati** ed ai **periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23** il riconoscimento delle competenze in edilizia di cui **all’art. 2** del DDL 1865 è subordinato alla frequenza con profitto di “*un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di **rendimento energetico nell’edilizia**, organizzato dai rispettivi collegi professionali d’intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni*”.

Lo stesso percorso formativo (per durata e materia di approfondimento) è previsto (comma 2) per i **geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia** con anzianità di iscrizione all’albo di **almeno dieci anni**. **Le competenze riconosciute sono però, solo quelle di relative all’articolo 2, comma 1 del DDL 1865.**

Più lungo e articolato, infine, il percorso previsto per l’acquisizione delle competenze in edilizia, di cui **all’articolo 2, comma 1 del DDL 1865, per geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia** e anzianità di iscrizione all’albo di **inferiore a dieci anni**. Per questi professionisti, l’acquisizione delle competenze è subordinato alla frequenza, con profitto, **di tre corsi di aggiornamento professionale (tutti della durata di 120 ore**, con prova finale, sempre organizzati dai rispettivi collegi professionali d’intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni) ciascuno dedicato all’approfondimento di un specifico argomento:

- ***rendimento energetico nell’edilizia;***
- ***costruzioni pubbliche o private in zona sismica;***
- ***valutazione ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale attinente all’ingegneria***



***naturalistica, all’inquinamento acustico, alla bioedilizia ed della tutela del paesaggio e dell’ambiente.***

L’art. 7 del DDL 1865 si occupa delle norme per l’accesso all’albo e della pratica professionale.

Il comma 1 stabilisce che il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata svolta presso “*lo studio di un geometra o geometra laureato iscritto all’albo da almeno un quinquennio*”, debba avere la durata di un biennio anche quando il praticante sia assunto con CCNL dell’area professionale tecnica.

Il comma 2 dispone che lo svolgimento del periodo di pratica professionale presso uno studio di “*geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato, ingegnere o altro professionista*” debba essere remunerato con “*un compenso, comprensivo di rimborso spese, non inferiore ad euro 5.000 lorde annue oltre alla contribuzione previdenziale*”.

Il comma 3 dispone che i praticanti, nel corso del biennio, ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione per le professioni di geometra e perito industriale debbano frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, “*in materia di rendimento energetico nell’edilizia*”.

Il comma 4 prevede una “rimodulazione” dei contenuti degli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni di geometra e perito industriale in materia di edilizia in “coerenza” con le nuove competenze assegnate dall’art. 2, comma 1 del DDL 1865.

Il comma 5, infine, dispone una “*sanatoria*” per le prestazioni svolte da geometri, geometri laureati, periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 ed L-23 in edilizia sulle “*opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge*”.



## 2. Un falso sillogismo

Il DDL 1865 poggia sostanzialmente sul seguente sillogismo: poiché il DPR 328/2001 ha aperto l'accesso agli albi di geometri e periti industriali anche ai possessori di titolo di laurea diviene necessario aggiornare, ampliandolo, l'ambito delle attività professionali riservate alle due categorie professionali.

Il sillogismo è rafforzato dall'affermazione che è possibile riscontrare una *“sempre più consistente presenza di laureati iscritti agli albi dei geometri e periti industriali”*.

Inoltre, il DDL 1865 sostiene di fatto la sostanziale equivalenza dei corsi di laurea ai *“corsi di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale (...), organizzati dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni”*; la frequenza di questi ultimi, modulata a seconda dell'anzianità di iscrizione all'albo, è considerata sufficiente per equiparare la formazione dei professionisti in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore a quella dei professionisti con titoli di laurea.

Tali assunti sono in palese contrasto con la normativa nazionale ed europea.

In primo luogo va ribadito che la *ratio* dell'art. 55 del DPR 328/2001 è manifestamente contraria a quanto sostenuto dagli estensori del DDL 1865. Il comma 1 dell'art. 55 del DPR 328/2001 rende solamente (e più semplicemente) possibile l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario ai possessori di *“laurea comprensiva di tirocinio di un tirocinio di 6 mesi”*. In questo modo legislatore ha correttamente ritenuto *“assorbibili”* le competenze e conoscenze acquisibili attraverso la frequenza degli istituti tecnici per geometri e periti (i soli che prima del DPR 328/2001 potevano consentire l'accesso alla professioni di geometri e periti) attraverso il possesso di uno specifico titolo di laurea. Titolo di laurea che, peraltro, consente di non svolgere il tirocinio biennale propedeutico all'accesso



all'esame di Stato per geometri e periti, obbligatorio invece per i diplomati degli istituti tecnici.

Altra semplificazione per l'accesso alle professioni di geometra e perito è determinata dal comma 3 dell'articolo 55 che consente di non svolgere il tirocinio biennale per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione alle professioni di geometra e perito a coloro che *“in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (...), della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere”*.

Il fine ultimo dell'art. 55 del DPR 328/2001 è quindi quello di rendere possibile l'accesso alle professioni di geometra e perito ai possessori di un diploma diverso da quello obbligatoriamente richiesto dalla vigente normativa (ad esempio la maturità classica o scientifica) purché “integrato” dal conseguimento di uno specifico titolo di laurea.

La novella dell'art. 55 del DPR 328/2001 non ha determinato, né avrebbe potuto farlo, alcuna innovazione relativamente all'inquadramento delle professioni di geometra e perito industriale nel sistema europeo delle qualifiche professionali definito dalla Direttiva 36/2006/CE, recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 206/2007.

Due elementi riscontrano indiscutibilmente, anche a livello normativo, quanto detto.

Il primo va ricercato nell'Allegato II al D.lg. n. 206/2007 che individua le professioni regolamentate il cui accesso è subordinato al solo possesso del diploma di scuola secondaria: fra queste, per l'Italia, sono indicate **espressamente le professioni di geometra e di perito agrario**.

Il secondo risiede nel **database delle professioni regolamentate della Commissione Europea<sup>2</sup>**. Tale database

---

<sup>2</sup> La Banca dati con l'elenco delle professioni regolamentate in ogni paese ed il loro livello di inquadramento secondo la Direttiva 36/2005/CE si trova alla pagina internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.home](http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.home).



**inquadra**, anche successivamente alla novella di cui all’art. 55 del DPR 328/2001, **le professioni di geometra, perito industriale e perito agrario al livello c dell’art.11 della Direttiva 36/2005 (trasposto nell’art. 19 del D. Lgs. 206/2007).**

L’unica innovazione conseguente a quanto statuito dall’art. 55 del DPR 328/2001 è il rilascio di uno specifico titolo professionale ai possessori di titolo di laurea iscritti negli albi dei geometri e periti industriali (nonché in quelli degli agrotecnici e dei periti agrari): “*geometra laureato*” e “*perito industriale laureato*”.

Quanto all’incidenza dei professionisti “laureati” tra gli iscritti agli albi di geometri e periti industriali, dai continui monitoraggi svolti dal Centro studi CNI essa risulta **assolutamente esigua**: poche centinaia di professionisti su un complesso oltre 100.000 iscritti.

Ad ogni buon conto, poiché compito istituzionale dei Collegi è proprio quello della tenuta e dell’aggiornamento degli albi, l’arcano potrebbe essere definitivamente risolto attraverso una **comunicazione ufficiale** da parte dei Consigli nazionali dei suddetti Collegi relativamente al numero complessivo di iscritti che possano fregiarsi, ai sensi dell’art. 55 del DPR 328/2001, dei titoli professionali di “*geometra laureato*” e “*perito industriale laureato*”.

In ogni caso, le innovazioni determinate dall’art. 55 del DPR 328/2001, non incidono in alcun modo sul profilo delle competenze delle professioni di geometra e perito. Su questo punto, lo stesso articolo 55, comma 1 del DPR 328/2001 è categorico: “*Restano ferme le attività professionali riservate o consentite (..)*”.

I professionisti in possesso delle lauree indicate possono esercitare le attività proprie dei geometri e/o periti edili ove iscritti all’albo di pertinenza. Ciò, tuttavia, non legittima il sillogismo che il DDL in esame afferma fra la titolarità della laurea - l’iscrizione all’albo dei geometri e periti industriali – e l’ampliamento delle competenze riservate.

Difatti, nel nostro ordinamento (ma anche in quello degli altri paesi europei, ai sensi della Direttiva 36/2005), vige un principio di dualità in forza del quale l’accesso alla professione è condizionato, oltre che dal possesso di uno specifico titolo di studio, anche



dall’acquisizione di uno specifico titolo professionale (attraverso l’abilitazione e l’iscrizione all’albo professionale); **è quest’ultimo, e non il titolo formativo, ad attribuire la facoltà di esercitare le attività tipiche di una determinata professione.**

Se, poi, per l’appartenenza ad un determinato ordinamento professionale è sufficiente un diploma di istruzione secondaria, quest’ultimo potrà essere surrogato da un titolo formativo più elevato, così come consentito dall’art. 55 del DPR 328/2001. Ai fini del requisito formativo per l’accesso ad una professione, il possesso di un diploma di laurea “assorbe” il diploma di istruzione secondaria superiore.

I soggetti che si avvalgono di tale facoltà, però, non possono esercitare competenze aggiuntive e superiori rispetto a quelle attribuite come proprie dalla legge alla professione, cui il requisito “minimo” di accesso è il diploma secondario superiore. Né tantomeno, gli iscritti all’albo professionale il cui accesso è subordinato al solo possesso del diploma secondario superiore possono rivendicare competenze più complesse ed estese per il solo fatto di avere come “colleghi” soggetti in possesso di titolo di laurea.

Per esercitare competenze e attività di livello più elevato, i soggetti in possesso di titolo di laurea devono necessariamente accedere alle professioni cui la legge riconosce e tutela un ambito di competenze più vasto e complesso.

La stessa Direttiva 36/2005 (come recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania*) sancisce tale principio.

La Direttiva 36/2005, in verità, incide indirettamente sulla questione delle competenze professionali dei geometri e periti industriali nel senso che essa individua le “*condizioni di equipollenza*” (in termini di titoli di studio e professionali) per l’esercizio temporaneo e lo stabilimento in altro Stato membro dei professionisti appartenenti a Stati membri diversi. La Direttiva ed il Decreto che la



recepisce individuano esplicitamente le condizioni minime non solo di **formazione** ma anche **professionali** per l’esercizio di determinate attività professionali in altri Stati membri. A queste regole non possono ovviamente sfuggire i geometri e periti industriali, vista anche la normale subordinazione della legge interna alle norme comunitarie.

Ciò detto, proprio alla luce della normativa citata, non è possibile ritenere che un geometra o un perito industriale possano esercitare attività di progettazione e altre attività tecniche di livello e complessità sostanzialmente equivalente a quelle riconosciute come proprie di professioni quali quelle di ingegnere e architetto; per lo svolgimento delle suddette competenze, infatti, la stessa normativa comunitaria impone il possesso del titolo di laurea (per il livello junior) e laurea specialistica (per il livello superiore); titoli ovviamente sovraordinati a quello del diploma di istruzione secondaria superiore, requisito formativo minimo per l’accesso alle professioni geometra e perito industriale.

Il titolo di studio al quale si fa riferimento per l’esercizio della professione di architetto e ingegnere è quello di cui all’art. 19, lett. e del D.lg. n. 206/2007 ossia: *“diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari”*. Esso è nettamente distinto da diploma di studi secondari di cui alla precedente lett. c, nella quale sono inquadrate le professioni di geometra e perito industriale.

Inoltre, sempre nel D.Lgs. n. 206/2007, l’art. 13 prevede che, nel caso in cui il professionista migrante intenda esercitare la prestazione in altro Stato Membro, sia necessaria una comunicazione al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell’Ordine o Collegio stessi. La norma conferma



quanto si diceva sopra in merito alla stretta connessione fra titoli di studio, titoli professionali e competenze.

Facendo riferimento alla professione di architetto, che vanta un regime di riconoscimento automatico dei titoli di studio e professionali all'interno degli Stati membri, cui può essere associata la professione di ingegnere, l'art. 52 del citato D.lg. n. 206/2007 statuisce che tale riconoscimento possa avvenire per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) almeno **quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno**, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario;
- 2) i contenuti degli insegnamenti debbono essere incentrati sull'architettura e mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: *a)* capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; *b)* adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti; *c)* conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica; *d)* adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; *e)* capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo; *f)* capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; *g)* conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione; *h)* conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile



connessi con la progettazione degli edifici;  
i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; l) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;  
m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

Fra le deroghe di cui all'art. 53 del D.lg. n. 206/2007 è, poi, prevista anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonché la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da **sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti**. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all'articolo 52, comma 1.

È dunque necessario, affinché possa esercitarsi una determinata attività con i contenuti professionali tipici di quella di ingegnere e/o architetto, che il professionista sia in possesso di una formazione quanto meno di livello universitario.

Nel caso del DDL n. 1865 detta condizione manca, visto che vengono promiscuamente ed erroneamente equiparati le categorie dei **geometri e periti edili** (in possesso di un livello di istruzione secondario superiore) nonché i **geometri laureati e periti laureati nelle discipline L-7, L-17, L-21, L-23** (che potrebbero anche non essere in possesso del diploma di istruzione secondaria abilitante all'iscrizione all'albo dei geometri).

Proprio per le condizioni individuate dalla vigente disciplina normativa europea, le carenze formative dei geometri e periti industriali non possono essere integrate e poste alla pari con quelle dei professionisti in possesso di titolo di laurea attraverso “*corsi di*



*aggiornamento professionale*” previsti dall’art. 6 (norme transitorie) del DDL 1865.

Incomprensibile, inoltre, che geometri laureati e periti industriali laureati siano posti sullo stesso piano dei geometri e periti industriali “*con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni*”; per entrambi, l’art. 6 del DDL 1865, subordina l’acquisizione delle nuove competenze in materia di progettazione ed urbanistica alla “*frequenza di corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d’intesa con le università o con gli istituti di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni*”. Di fatto, in questo modo, il DDL 1865 equipara l’anzianità di iscrizione all’albo ad un titolo accademico della durata di tre anni.

Tali corsi sono, inoltre, inconferenti rispetto all’oggetto tipico delle attività di cui all’art. 2 del DDL 1865, che non è certamente limitato alla certificazione energetica in campo edilizio.

Del tutto inadeguato risulta essere anche il percorso integrativo previsto per i geometri e periti industriali non laureati, con iscrizione all’albo inferiore a 10 anni; per essi, al corso in materia di rendimento energetico nell’edilizia si aggiungono ulteriori due corsi, della medesima durata, aventi per oggetto le “costruzioni edilizie pubbliche o private in zona sismica” e la “valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale attinente all’ingegneria naturalistica, all’inquinamento acustico, alla bioedilizia ed alla tutela del paesaggio e dell’ambiente”.

Da notare, infine, che mentre nella premessa del DDL si prevede che i suddetti corsi di aggiornamento siano organizzati dalle categorie professionali in **accordo congiunto** con università e istituti di istruzione secondaria (“*(..) con le università e con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado*”), nel testo della proposta di legge, all’art. 6, è prevista la possibilità di organizzare tali corsi solo con una delle suddette istituzioni formative (“*(..) con le università o*



*con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”). La matrice accademica di tali corsi è dunque solo eventuale e non necessaria.*



### 3. L'abnorme ampliamento delle competenze in materia edilizia

L'aspetto più problematico del DDL 1865 concerne, però, l'abnorme ampliamento delle competenze in materia di edilizia e di urbanistica che esso contempla per i geometri e periti industriali.

Inoltre, la disposizione normativa in questione, pur avendo come obiettivo quello di superare le “incertezze” connesse alla nozione di *modesta costruzione*, in realtà sostituisce quest'ultima con definizioni altrettanto (se non più) vaghe.

Difatti l'art. 2, lett. b) del DDL precisa che: “*E` esclusa la competenza per progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici e di complessi edilizi staticamente collegati di cubatura fuori terra superiore a metri cubi 5.000*”. Ora, se la nozione di *modesta costruzione* ha una sua oggettività tale da consentirne una immediata percezione, la nozione di “*complessi staticamente collegati*” presuppone un accertamento tecnico preliminare che non può essere alla portata del comune osservatore.

Ciò detto, è necessario poi, nel merito, riscontrare l'obiettivo “enormità” delle competenze attribuite ai geometri e periti industriali.

La previsione che rende possibile il passaggio dell'ambito di attività di geometri e periti industriali (siano essi in possesso o meno di titolo di laurea) dalla progettazione di “*modeste costruzioni*”, a quella di manufatti senza alcun limite di volumetria assentibile (fatti salvi i 5000 metri cubi, ma per i soli adeguamenti antisismici di complessi edilizi staticamente collegati) è chiaramente inadeguata a garantire la corrispondenza fra percorso formativo (sia pure integrato da corsi di aggiornamento di natura anche non accademica e di assai breve durata) e competenze professionali.

Le competenze professionali dei geometri e/o periti industriali sono così individuate dalla nuova disposizione di cui all'art. 2 del DDL 1865:



- a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra oltre al piano seminterrato o interrato;
- b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre al piano semi-interrato o interrato.

Realizzare tre piani fuori terra (ovvero due piani, addirittura in zona sismica) potrebbe voler significare anche realizzare volumetrie indeterminate. Indubbiamente la difficoltà e la complessità di un'attività di progettazione è connessa alle sue dimensioni complessivamente considerate (e dunque anche alla volumetria realizzabile) e non solamente alla sua altezza. Limitare, dunque, la competenza a tre piani fuori terra potrebbe non voler significare nulla se, poi, si rende possibile al geometra e al perito industriale (indistintamente, se diplomato e/o laureato) progettare manufatti di volumetria indeterminata. Si pensi, ad esempio, ai centri commerciali, che come noto, raramente sviluppano la propria volumetria in altezza (ossia, a volerla dire nei termini del DDL, non superano mai i tre piani fuori terra) pur essendo oggettivamente opere complesse la cui progettazione non può che esorbitare dalle competenze del geometra e del perito industriale sia esso diplomato e/o laureato.

Appena una citazione (tuttavia doverosa) in merito alla assoluta inadeguatezza delle previsioni relative all'estensione delle competenze dei geometri e dei periti industriali anche alla realizzazione di manufatti in zone sismiche. Le ragioni di sicurezza, in questi casi sicuramente prevalenti, impongono il coinvolgimento di figure specialistiche ed altamente qualificate.

Su questo aspetto ci si limita a citare il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (Assemblea Generale) n. 126/2009 del 24 luglio 2009. Tale parere riveste nello specifico le competenze professionali degli ingegneri e architetti iuniores (professionisti il cui requisito formativo “minimo” è il titolo di laurea) in zona sismica. Il parere si conclude negando ai suddetti professionisti laureati competenza sulle attività professionali in zona sismica: “ (...) *Si tratta di attività che richiedono conoscenza avanzata delle discipline dell'ingegneria, strutturale e geotecnica, (la scienza e la tecnica delle costruzioni, la geotecnica, la dinamica, l'analisi matematica) che*



*sono il fondamento delle valutazioni sulla rigidità, resistenza, regolarità, duttilità di modelli sismici lineari e non lineari, di comportamenti dissipativi e non dissipativi, sulla trascurabilità o meno degli effetti del secondo ordine, sulla impedenza dinamica, sulle aliquote delle azioni trasferite al terreno nel caso di fondazioni miste su pali dalla struttura di collegamento, ecc. (...). Pertanto, per quanto sopra espresso, **allorché fra le azioni applicate è da considerare l'azione sismica – ma analoga considerazione vale per altre azioni di natura dinamica (vibrazione e urti), o per l'azione del vento non riconducibile a schemi di carico e possibilità di analisi espressi dalla normativa vigente, ovvero in presenza di cedimenti fondazionali – poiché l'attività professionale non può svolgersi con l'uso di metodologie standardizzate nel significato in precedenza espresso, l'Assemblea ritiene che le attività professionali relative a tali costruzioni debbano restare di esclusiva competenza degli ingegneri e architetti magistrali***". Se tali considerazioni si applicano agli ingegneri e architetti iuniores, che hanno un ambito di competenze più ampio di quello riconosciuto dalla legge a geometri e periti industriali, necessariamente dovranno estendersi a professionisti con titolo formativo “minimo” di accesso quale quello del diploma secondario superiore. Né può valere quale integrazione alla formazione di base dei suddetti professionisti, la frequenza di corsi di aggiornamento della durata di 120 ore in alcuni casi, per di più (professionisti con oltre 10 anni di iscrizione all'albo) inconferenti alla progettazione di costruzioni in zona sismica.

Il DDL in esame estende, poi, la competenza dei geometri e periti edili anche alle strutture in conglomerato cementizio armato quale che ne sia la consistenza e la dimensione (e fatti salvi i limiti dei piani “fuori terra” di cui sopra). La *ratio* della citata estensione (così come si legge nella relazione al DDL) andrebbe ricercata nell'uso standardizzato del cemento armato nonché nella sempre “*più consistente presenza di laureati iscritti agli albi dei geometri e periti industriali unita all'esperienza maturata nei decenni dai professionisti esperti nel settore edilizio*”.

Ora, come detto sopra, la presenza di laureati fra gli iscritti all'albo dei geometri e periti industriali (alquanto risicata, stante i



risultati dei monitoraggi compiuti dal Centro Studi del CNI), non potrebbe mai giustificare l’ampliamento delle competenze degli stessi, giusta la collocazione assegnata a detta categoria nell’ambito dell’ordinamento professionale, nonché la sufficienza del solo diploma ai fini dell’assunzione della citata qualifica professionale. Da questo punto di vista, non rileva tanto il fatto che ci siano laureati fra i geometri e periti industriali, quanto il fatto **che sia sufficiente il diploma secondario superiore ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione di categoria.**

Una ulteriore notazione in ordine alla disposizione di cui all’art. 2, 4° comma del DDL 1865 riguarda il richiamo agli interventi di ristrutturazione. In particolare la norma prevede che: *“Ai geometri, ai geometri laureati, ai periti industriali con specializzazione in edilizia ed ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, **anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo**, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, **di ristrutturazione edilizia**, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004”*.

Come noto la ristrutturazione edilizia disciplinata dal DPR 380/2001 prevede due distinte fattispecie: una “semplice” che non comporta aumento di volumetria ed una “complessa” che, invece, rende possibile detti incrementi. Ne consegue che autorizzare senza alcun limite (e comunque senza le limitazioni dei piani fuori terra di cui al comma 2°) gli interventi di ristrutturazione, così come pretenderebbe di fare il comma 4° dell’art. 2 del DDL in esame, legittimerebbe i geometri ed i periti edili (diplomati e laureati) alla progettazione di interventi edilizi suscettivi di incrementi volumetrici dei manufatti edilizi senza alcuna limitazione dimensionale.

Un ultima notazione concerne l’attribuzione ai geometri e periti industriali delle competenze relative alla formazione dei piani di lottizzazione e piani di recupero, come previsto dall’art. 3 del DDL



1865. La *ratio* di detta previsione emerge dalla relazione al DDL nella quale si precisa che, per i piani di lottizzazione, si tratterebbe di *“interventi di attuazione di direttive e norme edilizie già dettagliatamente previste ed imposte dagli strumenti urbanistici adottati e vigenti che nella maggioranza dei casi prescrivono scelte e comportamenti progettuali predeterminati e vincolanti”*. La spiegazione non è del tutto convincente, solo che si consideri che, per loro natura, i piani attuativi rappresentano pur sempre una *“formale”* attuazione delle prescrizioni di Piano generale, ma tuttavia essi lasciano ampio margine di apprezzamento discrezionale al progettista soprattutto ove l’attuazione avvenga per comparti urbanistici. Inoltre i piani attuativi potrebbero sempre operare **in variante**, al predetto Piano Generale, individuando una regolamentazione urbanistica dell’area (ben un ettaro) se non difforme, quanto meno, diversa rispetto a quella delle Norme Tecniche di Attuazione. D’altra parte, la stessa relazione al DDL sembra dare atto di quanto detto, lì dove precisa che solo *“nella maggior parte dei casi”* (e dunque non sempre) le scelte progettuali di un piano attuativo sono vincolate e predeterminate dal Piano generale. Incomprensibile è poi, la limitazione ai soli piani di lottizzazione; si tratta di una autolimitazione del proponente, giusta quella che è l’attuale competenza urbanistica dei geometri e periti industriali estesa anche agli altri piani attuativi (ad es. Piani insediamenti produttivi; Piani particolareggiati ecc.). Per quanto concerne i **piani di recupero** la relazione ritiene che la loro redazione possa essere attribuita ai geometri in quanto *“sempre più spesso riguardano singoli edifici per i quali l’intervento consiste nel semplice progetto di recupero accompagnato da una convenzione urbanistica”*. In questo caso il presupposto giustificativo dell’attribuzione della competenza è completamente errato; è noto, infatti, che il Piano di recupero, pur nato (ex legge 457 del 1978 – artt. 27 ss.) come piano di intervento su immobili puntuali, ha nel tempo assunto (proprio per la portata della disciplina normativa) la funzione di un recupero di zona ossia si è esteso ad un pluralità di immobili<sup>3</sup> e, comunque sia, esteso ad un

---

<sup>3</sup> In questo senso è orientata la giurisprudenza amministrativa la quale ha sottolineato che: *“I piani di recupero di cui agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457 possono avere ad oggetto non solo un semplice recupero edilizio, ma anche un recupero urbanistico vero e proprio che*



ambito territoriale certamente più ampio rispetto a quanto si voglia far credere nella relazione.

---

*ben può essere attuato mediante la demolizione di edifici preesistenti, per cui sotto tale profilo il piano di recupero si presenta come strumento del tutto autonomo e quindi alternativo, rispetto al piano particolareggiato” (Cons. St. Sez. IV, sent. n. 96 del 03/02/1996).*